II - Commercio al dettaglio – forme speciali di vendita

10	**Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni** *L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8; D.Lgs. n. 114/1998, art. 16*					
10.a	Apertura Trasferimento Variazione del settore merceologico	Comunicazione a efficacia differita di 30 giorni (*L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8*), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016	**Autocertificazione a 0 giorni** *senza asseverazione*	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per tutti gli esercizi del settore alimentare: *Notifica igienico sanitaria (n° 80)* • A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti: – *Vendita di alcolici (n° 70)* – *Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)* – *Vendita al minuto di bombole di GPL (n° 74)* – *Vendita di mangimi (n° 77)* – *Vendita di cosmetici (n° 84)* – *Rivendite di stampa quotidiana e periodica (nn° 60-61)* • Se sono presenti scarichi idrici: *Scarichi idrici (n° 251)* • Se la superficie lorda dell'esercizio supera i 400 mq, o nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: *SCIA di prevenzione incendi (n° 300)* • Per l'installazione di giochi leciti all'interno dell'esercizio: *Installazione di giochi leciti (n° 120)*	• Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo • Per i casi di affido di reparto, ampliamento o riduzione della superficie, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento. • Per gli spacci interni in cui si vendono prodotti del settore alimentare non è necessario il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6 del d.lgs. n. 59/2010
10.b	Subingresso Cessazione	Comunicazione (*D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5*)				

A	B	C	D	E	F	G
N°	***Descrizione***	***Regime previsto dalla normativa settoriale***	***Regime ex L.R. n. 24/2016***	***Ente competente***	***Concentrazione di regimi amministrativi***	***Note***
11	**Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita mediante apparecchi automatici** *L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8; D.Lgs. n. 114/1998, art. 17*					
11.a	Avvio dell'attività	Comunicazione a efficacia differita di 30 giorni (*L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8*), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016	**Autocertificazione a 0 giorni** *senza asseverazione*	Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per tutti gli esercizi del settore alimentare: *Notifica igienico sanitaria (n° 80)* • A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti: – *Vendita di alcolici (n° 70)* – *Vendita di cosmetici (n° 84)*	• Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo • Se l'attività è svolta in un apposito locale ad uso esclusivo, si applicano i regimi amministrativi richiesti per gli esercizi di commercio al dettaglio (nn. 1, 2, 3) • Per i casi di installazione di apparecchi per la vendita di prodotti non alimentari, variazione del settore merceologico, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento • i distributori automatici possono erogare alcolici solo se attrezzati con lettore di documento di identità o se presidiati
11.b	Installazione di apparecchi per la vendita di prodotti alimentari in locali ad uso non esclusivo	Comunicazione a cadenza semestrale (*D.Lgs. 222/2016, tabella A*)		Comune nel quale vengono installati gli apparecchi		
11.c	Subingresso Cessazione	Comunicazione (*D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5*)		Comune nel quale l'esercente ha acquisito il titolo abilitativo per l'avvio dell'attività		
11.d	Variazione del preposto	Comunicazione				
12	**Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita mediante corrispondenza, televisione, internet e altri sistemi di comunicazione** *L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8; D.Lgs. n. 114/1998, art. 18*					
12.a	Avvio dell'attività Variazione del settore merceologico	Comunicazione a efficacia differita di 30 giorni (*L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8*), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016	**Autocertificazione a 0 giorni** *senza asseverazione*	Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per tutte le attività del settore alimentare: *Notifica igienico sanitaria (n° 80)* • A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti: – *Vendita di alcolici (n° 70)* – *Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)* – *Vendita di mangimi (n° 77)* – *Vendita di cosmetici (n° 84)*	• Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.), vendite promozionali, saldi di fine stagione, vendite di liquidazione per prodotti non stagionali o alimentari, non è previsto alcun adempimento
12.b	Subingresso Cessazione	Comunicazione (*D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5*)				
12.c	Vendite di liquidazione per cessazione o cessione d'attività, limitatamente ai prodotti non alimentari stagionali	Comunicazione a efficacia differita di 20 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 7, comma 5)				
12.d	Variazione del preposto	Comunicazione				
13	**Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita al domicilio del consumatore** *L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8; D.Lgs. n. 114/1998, art. 19*					
13.a	Avvio dell'attività Variazione del settore merceologico	Comunicazione a efficacia differita di 30 giorni (*L.R. n. 5/2006, art. 3, comma 8*), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016	**Autocertificazione a 0 giorni** *senza asseverazione*	• Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività • Questura (solo in caso di esercizio tramite incaricati)	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per tutte le attività del settore alimentare: *Notifica igienico sanitaria (n° 80)* • A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti: – *Vendita di alcolici (n° 70)* – *Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)* – *Vendita al minuto di bombole di GPL (n° 74)* – *Vendita di mangimi (n° 77)* – *Vendita di cosmetici (n° 84)*	• Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo • Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio, l'elenco degli incaricati deve essere trasmesso al SUAPE per il successivo inoltro al Questore • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.), vendite promozionali, saldi di fine stagione, vendite di liquidazione per prodotti non stagionali o alimentari, non è previsto alcun adempimento
13.b	Subingresso Cessazione	Comunicazione (*D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5*)				
13.c	Vendite di liquidazione per cessazione o cessione d'attività, limitatamente ai prodotti non alimentari stagionali	Comunicazione a efficacia differita di 20 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 7, comma 5)				
13.d	Variazione del preposto	Comunicazione				